

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE

Provincia di Biella

**CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE (SUAP)**

(art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, art. 38 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008 e D.P.R. n. 160/2010)

L'anno _____, nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta alla
presente convenzione, tra i sottoelencati Enti:

- Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, con sede legale a Casapinta
(BI), via Bassetti n. 1, codice fiscale 90065260029, rappresentata dal Sig.

_____, nato a _____ () il _____, in
qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante della stessa,
autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione in virtù di quanto
stabilito dal Consiglio Unionale con deliberazione n. _____ del _____,
esecutiva ai sensi di legge;

- Comune di _____, con sede legale a _____ (),
via _____ n. _____, codice fiscale _____, rappresentato dal
Sig. _____, nato a _____ () il _____,
in qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante dello
stesso, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione in virtù di
quanto stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _____,
esecutiva ai sensi di legge;

- Comune di _____, con sede legale a _____ (),
via _____ n. _____, codice fiscale _____, rappresentato dal
Sig. _____, nato a _____ () il _____

convertito dalla L. n. 133/2008 e s.m.i., e delle disposizioni contenute nel D.P.R.

n. 160/2010 e s.m.i., sul presupposto che l'esercizio in forma associata di

funzioni amministrative inerenti agli impianti produttivi di beni e servizi

rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di minore dimensione,

in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme

sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;

- pertanto, le parti più sopra elencate intendono sottoscrivere la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato il servizio relativo al SUAP ai sensi dei patti e delle condizioni di cui all'articolato che segue.

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Valore della premessa

1. Quanto premesso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
2. Tale gestione costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli Enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione, il coordinamento e la semplificazione di tutte le procedure inerenti agli impianti produttivi di beni e servizi.
3. Gli Enti coinvolti nella medesima gestione sono chiamati ad esercitare un ruolo attivo e diretto nel governo dello sviluppo economico di tutto il territorio interessato dalla presente convenzione, al fine di contribuire con il necessario impulso allo sviluppo del tessuto economico produttivo locale.

Art. 3 – Ente capofila

1. A tutti gli effetti di legge l'Unione Montana è capofila della gestione associata di cui alla presente convenzione e presso la propria unità operativa ubicata a Valdilana, Via G. Mazzini n. 3, ha sede la struttura organizzativa dello SUAP associato.

2. Ciascun Comune aderente alla presente convenzione nomina un proprio referente e relativo sostituto dei procedimenti relativi allo SUAP associato; costui è competente in merito ai rapporti con lo stesso SUAP ed esercita direttamente l'attività di coordinamento e controllo dei sub-procedimenti di competenza comunale, in collaborazione con il Responsabile dello SUAP associato designato dall'Ente capofila. Potrà altresì svolgere parte delle attività specifiche dello SUAP associato sulla base di valutazioni che saranno oggetto della Conferenza dei Referenti.

3. Ciascun Comune aderente comunica al Responsabile dello SUAP associato designato dall'Ente capofila il nominativo del referente e del suo sostituto, in caso di assenza o temporaneo impedimento, comunicando altresì ogni eventuale variazione intervenuta. In caso di mancata designazione dello stesso da parte del Comune associato, le funzioni del referente del Comune stesso dovranno essere esercitate da un proprio Responsabile di Servizio o, in assenza di questi, dalla figura nominata quale sostituto Responsabile.

4. Lo SUAP associato dovrà essere dotato di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 4 – Adesione di nuovi Comuni

1. L'adesione di nuovi Comuni alla presente convenzione può avvenire durante il periodo di vigenza della stessa previa deliberazione consigliare dell'Ente

aderente, approvata specificatamente dal Consiglio dell'Ente capofila e formalizzata con idoneo atto aggiuntivo. L'adesione deve essere accordata con la garanzia del mantenimento degli standards di efficacia ed efficienza in essere nella struttura operativa al momento della richiesta di adesione.

Art. 5 – Regolamento di organizzazione e funzionamento dello SUAP associato

1. Lo SUAP associato esercita le funzioni secondo i principi stabiliti nella presente convenzione e tramite le procedure, le modalità, i tempi ed i costi individuati nel regolamento di organizzazione e funzionamento dello SUAP associato approvato dall'Ente capofila. Il regolamento di organizzazione e funzionamento sopra citato è approvato e modificato dalla Giunta dell'Unione Montana, Ente capofila.

Art. 6 – Responsabile dello SUAP associato

1. Alla direzione dello SUAP associato è preposto un Responsabile con incarico conferito dal Presidente dell'Unione Montana, Ente capofila. In caso di assenza o impedimento del Responsabile, il Presidente individua un sostituto nell'ambito dei dipendenti della stessa Unione.
2. Al Responsabile dello SUAP associato competono tutti i procedimenti individuati nel regolamento citato nell'articolo precedente.

Art. 7 – Conferenza dei Sindaci

1. Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata dello SUAP associato è istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati. Si intende per Comune associato l'ente aderente alla convenzione alla data del 30 giugno dell'anno in corso.
2. La conferenza inoltre procede alla definizione di eventuali accordi di

programma.

3. La conferenza è convocata dal Presidente dell'Unione Montana almeno una volta all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei suoi componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

4. Alla Conferenza dei Sindaci competono inoltre:

- le decisioni su eventuali spese straordinarie;
- le modalità di investimento di ulteriori fondi a disposizione (ad esempio finanziamenti regionali).

5. I verbali relativi a ciascuna Conferenza dei Sindaci dovranno essere trasmessi ufficialmente agli Enti associati.

Art. 8 – Conferenza dei referenti

1. Per il coordinamento ed il raccordo delle attività dello SUAP associato è costituita la Conferenza dei Referenti dello stesso.

2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Responsabile dello SUAP associato e deve essere rappresentativa dei Comuni aderenti.

3. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento, consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione coordinata dello SUAP associato.

4. In particolare la Conferenza:

- verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente convenzione;
- definisce le procedure e le modulistiche che devono essere applicate uniformemente dallo SUAP, nonché le dotazioni tecnologiche di cui lo stesso deve essere dotato;

- decide sulle semplificazioni procedurali da attuare e sulle innovazioni tecnologiche da introdurre;
- può rilasciare pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto della presente convenzione;
- formula indicazioni ed interpretazioni in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;
- formula proposte e programmi per l'attività di carattere informativo e promozionale.

Art. 9 – Risorse e Rapporti finanziari

1. I Comuni aderenti si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione della presente convenzione, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.
2. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune alla gestione associata è determinata come indicato nel regolamento citato nel precedente art. 5.

Art. 10 – Tariffe

1. I servizi resi dallo SUAP associato sono soggetti al pagamento di contributi a carico degli utenti in modo uniforme per tutti gli Enti associati, come indicato nel regolamento citato nel precedente art. 5.

Art. 11 – Durata

1. La presente convenzione ha vigenza dal 1° gennaio 2025 e ha termine al 31 dicembre 2028.

Art. 12 – Recesso dalla convenzione

1. Ciascuno dei Comuni associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione

consiliare e formale comunicazione agli altri Comuni aderenti a mezzo posta elettronica certificata (PEC), da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico del recedente le spese fino alla data di operatività del recesso.

3. Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento, con effetto dal primo giorno del mese successivo, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni della presente convenzione da parte dell'Ente capofila o di altri Comuni associati.

Art. 13 – Rinvio a norme di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione e dal regolamento citato nel precedente art. 5, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente come in appresso:

Il Presidente dell'Unione Montana del Biellese Orientale, Sig.

Il Sindaco del Comune di _____, Sig.

Il Sindaco del Comune di _____, Sig.

Eccetera